

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/96 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

relativo alla conclusione del completamento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma dell'articolo 13, secondo comma dell'articolo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania (2), le due parti hanno condotto negoziati per definire i nuovi elementi da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 novembre 1995 è stato siglato un complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo precitato, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare il complemento del protocollo;

considerando che occorre ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iii) del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (3); che, tenuto conto della perdita delle possibilità di pesca nelle acque marocchine, è giusto accordare tutte le possibilità di pesca alle navi battenti bandiera spagnola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il completamento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

Il testo del complemento del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal completamento del protocollo sono accordate alle navi battenti bandiera spagnola.

Se le domande di licenze presentate dalla Spagna non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal completamento del protocollo, la Commissione dà la possibilità agli altri Stati membri di presentare domande.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il complemento del protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

(2) GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.